

Attestazione di soggiorno per cittadini comunitari

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 ha abrogato la Carta di soggiorno per i cittadini comunitari od equiparati.

I cittadini appartenenti ai paesi membri dell'Unione Europea e i loro familiari possono liberamente circolare e soggiornare in Italia.

N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.

L'iscrizione anagrafica é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere lavoratore subordinato o autonomo;
- b. disporre per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
- c. essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, da attestare con una dichiarazione, o con idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
- d. essere familiare, come definito dall'articolo 2 del D.Lgs.30/2007, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, che si trova nelle condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).

Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

- a. è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
- b. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- c. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno
- d. segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

ITER E TEMPI :

- a. attestato di riceuta della richiesta di residenza anagrafica: contestuale alla richiesta di residenza;
- b. attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea: entro 30 gg dalla richiesta;
- c. attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea: entro 30 gg dalla richiesta.

MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta deve essere formulata personalmente all'Ufficio Anagrafe richiedendo:

1. l'attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe;
2. l'attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea: per chi era già residente prima dell'11 aprile 2007;
3. l'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea: per chi ha soggiornato legalmente almeno da 5 anni sul territorio nazionale; nota bene: al fine del calcolo dei 5 anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data dell'inizio di validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall'interessato, il quale è sufficiente a dimostrare la regolarità del soggiorno.

COSTI

1. attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: gratuito;
2. attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea: istanza in bollo da € 16,00 + marca da bollo da 16,00 euro;
3. attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea: istanza in bollo da € 16,00 + marca da bollo da 16,00 euro.

Normativa di riferimento: L.24.12.1954 n.1228 - D.P.R. 30.5.1989 n.223 - D.P.R. 28.12.2000 n.445 T.U. sulla doc. amm. - D.P.R. 30.5.1989 n. 223 - Lgs. 6.2.2007 n. 30 (G.U. n.72 27.03.2007) - Circ.n.19 del 6.4.2007 - Circ.n.45/2007 e 54/2002 del Ministero dell'Interno

termini per la presentazione: Nessuno

UFFICIO COMPETENTE: Ufficio Anagrafe

Responsabile: Segretario Comunale

Indirizzo: Via G. Matteotti 11

Telefono: tel: 0433/777023

Indirizzo e-mail: anagrafe@com-treppo-carnico.regione.fvg.it

Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Termini per la conclusione del procedimento: 30 giorni

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, negli orari sopra indicati. E' anche possibile l'invio via fax (0433 777331), via posta raccomandata o via mail: anagrafe@com-treppo-carnico.regione.fvg.it. Tramite PEC all'indirizzo PEC comune.treppocarnico@certgov.fvg.it se firmata digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.

COSA FARE SE L'UFFICIO NON RISPONDE

Se il Responsabile del procedimento non risponde entro il termine per la conclusione indicato nella stessa sezione, il cittadino può chiedere al Segretario Comunale di farlo al suo posto, avvalendosi del potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti che gli è stato conferito dalla Giunta Comunale.